



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da

Michele Lisa, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Casale, Federico Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Faustino De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del 3 marzo 2020, prot. n. 318, recante l'ordine di abbattimento di capi di bestiame risultati positivi ai test sierologici per la brucellosi bovina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 cod. proc. amm. e 84 del d.l. n. 18/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020 il dott. Olindo Di Popolo;

Considerato che:

- in materia di brucellosi bovina, l'allegato 1 all'o.m. 28 maggio 2015 stabilisce, al secondo e terzo capoverso, che: «a) Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alla SAR [SAR Ag-RB: sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala] ed alla FdC [FdC-mi: fissazione del complemento], l'animale è da considerare non infetto. b) Nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FdC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e negativo o positivo alla SAR l'animale è da considerare infetto. c) Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FdC, l'esito è da considerare dubbio e l'animale sospetto d'infezione. Nel caso in cui tale risultato sia ottenuto su sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FdC negativa sono considerati in ogni caso infetti. Per gli allevamenti

non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici»;

- nella specie, il rapporto di prova dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) n. 38340 del 2 marzo 2020, posto a base dell'impugnata misura di polizia veterinaria (provvedimento dell'ASL Salerno – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – UOSD Sala Consilina prot. n. 318 del 3 marzo 2020), enumera 31 risultati positivi ai test sierologici FdC-mi e 55 risultati positivi ai test sierologici SAR Ag-RB;

- i rapporti di prova dell'IZSM n. 154004-154005-154006 del 21 ottobre 2019, n. 173105-173106-173107 del 25 novembre 2019, n. 11378-11379-11380 del 20 gennaio 2020, riproducono gli esiti negativi dei test batteriologici post mortem sui bovini risultati positivi all'esito dei test sierologici in vivo SAR Ag-RB e/o FdC-mi (cfr. rapporti di prova dell'IZSM n. 139239 del 24 settembre 2019 e n. 158221 del 28 ottobre 2019) e, conseguentemente, abbattuti in forza dei provvedimenti del 24 settembre 2019, prot. n. 1574/SU, e del 28 ottobre 2019, prot. n. 1692/SU;

- come illustrato nell'esibito rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità (in Rapporti ISISAN n. 5/21), l'esecuzione dei menzionati test sierologici in vivo può provocare reazioni falsamente positive alla brucellosi, dovute a fenomeni di "cross-reattività", e cioè a correlazioni antigeniche tra agenti patogeni (ad es., tra Brucella e Yersinia enterocolitica O9);

- le suindicate evidenze, sia di ordine empirico-fattuale sia di ordine teorico-scientifico, si presentano oggettivamente suscettibili di ingenerare dubbi circa l'attendibilità dei test sierologici in parola;

- in omaggio ai fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, cui l'agere amministrativo non può abdicare, esse avrebbero dovuto, quindi, indurre le autorità sanitarie a svolgere, prima degli abbattimenti, adeguati approfondimenti, mediante ripetizione dei test sierologici ed eventuale coinvolgimento del Centro di referenza nazionale per le brucellosi (individuato dal d.m. 4 ottobre 1999 nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise);

- ciò, beninteso, limitatamente ai capi di bestiame risultati negativi alla FdC-mi e positivi alla SAR Ag-RB, ai quali il secondo capoverso, lett. c, dell'allegato 1 all'o.m. 28 maggio 2015 circoscrive tassativamente l'area di opinabilità giustificativa dei previsti supplementi analitici;

Ritenuto, quindi, che:

- nelle more della definizione della causa nell'appropriata sede di merito, il gravato provvedimento di abbattimento prot. n. 318 del 3 marzo 2020, va sospeso negli effetti, limitatamente – come detto – ai casi di bovini negativi alla FdC-mi e positivi alla SAR Ag-RB, con contestuale obbligo per l'amministrazione di disporre i cennati approfondimenti istruttori, e ferma restando l'adozione delle necessarie misure cautelative contro la propagazione del contagio, ivi compreso, precipuamente, l'isolamento dei capi di bestiame sospetti di infezione;

- con riguardo, invece, alle ipotesi di bovini positivi alla FdC-mi, nonché positivi e/o negativi alla SAR Ag-RB – ai quali il secondo capoverso, lett. a e b, dell'allegato 1 all'o.m. 28 maggio 2015 non riconnette margini di dubbio nell'accertamento dell'infezione –, occorre privilegiare, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello alla salute umana ed animale, che, in omaggio al principio di precauzione sanitaria, la normativa di settore assicura sancendo, in simili ipotesi, una presunzione piena di contagio;

- quanto alle spese relative alla presente fase cautelare, sono ravvisabili giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda):

- accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la proposta istanza cautelare;
- fissa alla data del 24 marzo 2021 l'udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito;
- compensa tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2020, svoltasi tramite collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Igor Nobile, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Olindo Di Popolo**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

IL SEGRETARIO